



Abteilung 17
Italienisches Schulamt
Amt für Lehrpersonalverwaltung

Ripartizione 17
Intendenza scolastica italiana
Ufficio amministrazione personale insegnante

Prot. Nr. 17.2/ 32.03.06/4577

Responsabile/
Sachverarbeiter
Ihr Z. / Vs. rif.

GD/mp-pp

Bozen / Bolzano, 15.04.2003

Al Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
PROVINCIA

Alle Organizzazioni Sindacali

Alla Segreteria Dipartimentale
Sede

All'Ufficio Pensioni pers.le ins.te
Via Dodiciville, 2- BOLZANO

Al Convitto Nazionale D.Chiesa
BOLZANO

Betrifft / Oggetto: **ART. 13 E 14 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL 13.11.2002**

Il Contratto Collettivo Provinciale del 13.11.2002 ha introdotto nuovi modelli di flessibilizzazione dell'orario di lavoro, una particolare forma dell'orario parziale così come una nuova regolamentazione del collocamento a riposo per il personale docente con contratto a tempo indeterminato.

Dopo accordi presi con le Intendenze Ladine e Tedesche e sentite le organizzazioni sindacali vengono impartite le seguenti istruzioni.

ANNO SABBATICO (ART. 13 CCP 13.11.2002)

L'art. 13 del CCP stabilisce che il personale con contratto a tempo indeterminato, nell'arco di un periodo quinquennale, la cui decorrenza iniziale viene fissata dallo stesso docente (vedi allegato A), possa usufruire di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico(anno sabbatico).

Nell'ambito del predetto quinquennio i docenti con un'anzianità di servizio di almeno 10 anni possono richiedere la fruizione di tale periodo di riposo dal quarto anno scolastico, per i docenti con un'anzianità di servizio di almeno 15 anni dal terzo anno scolastico, e dal primo anno scolastico per i docenti con un'anzianità di servizio di almeno 20 anni.

Come anzianità vale il servizio effettivo di ruolo e non di ruolo valido ai fini della ricostruzione di carriera prestato con i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per il conteggio dell'anzianità sono considerati anche i congedi per maternità, congedi parentali e tutti i congedi retribuiti. Non sono conteggiate le assenze senza assegni.

Durante il quinquennio spetta al docente l'80% della retribuzione e in maniera corrispondente vengono trattenute le quote per la pensione e per la buonuscita.

Il predetto articolo prevede che la fruizione del periodo di riposo in un anno scolastico antecedente il quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di una adeguata garanzia proporzionale all'anticipazione stipendiale concessa. Può essere rappresentata da una garanzia bancaria per un importo il cui ammontare verrà stabilito dall'ufficio Stipendi. In alternativa il richiedente potrà autorizzare l'Amministrazione a detrarre la corrispondente somma dal trattamento di fine rapporto. Su questo argomento verranno fornite ulteriori precisazioni.

Il personale docente può rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso entro il 30 aprile dell'anno di riposo richiesto. In questo caso ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita. In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto alla fruizione dello stesso nell'ambito del successivo quinquennio.

Nell'ambito di ogni anno scolastico sono ammessi a fruire del periodo di riposo di cui trattasi un numero di docenti pari al 5% dell'organico provinciale del personale insegnante a livello di singola intendenza Scolastica. In caso di richieste superiori alla percentuale prevista avranno la precedenza docenti con maggiore anzianità e in caso di pari anzianità varrà l'età anagrafica.

Coloro che non potranno usufruire del periodo di riposo a causa del superamento del contingente massimo avranno la precedenza assoluta nell'anno scolastico successivo.

Durante il periodo quinquennale il personale docente non può richiedere anche la particolare forma del tempo parziale prevista dall'art. 14 comma 10 del CCP di cui sopra.

REGOLAMENTO PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO (ART.14 COMMA 11)

Il comma 11 dell'art. 14 del CCP 13.11.2002 prevede la possibilità da parte del personale docente ed equiparato, con contratto a tempo indeterminato, di richiedere, negli ultimi tre anni scolastici prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità, una riduzione dell'orario di insegnamento fino a non meno del 75% dell'orario di insegnamento a tempo pieno. Per l'orario rimanente potrà essere impiegato in altre attività didattiche ovvero in altra attività funzionali all'insegnamento.

Detto personale deve presentare domanda di collocamento a riposo che non potrà più essere revocata.

I docenti che avvanzeranno richiesta devono allegare alla domanda una dichiarazione dell'Ufficio Pensioni, attestante il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità.

DOMANDE

Le richieste per la flessibilizzazione dell'orario di servizio (anno sabbatico) e per la riduzione dell'orario di insegnamento nei tre anni prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità dovranno essere inoltrate tramite scuola entro e non oltre il

16 maggio di ogni anno.

Si allegano fac simili delle domande.

IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
Prof. Bruna Rauzi Visintin